

# NUOVA ENCICLOPEDIA DI BIOETICA E SESSUOLOGIA

## MEDICINA LEGALE

Cosimo Loré

### **Dimensioni storiche della Medicina Legale.**

Una disciplina come la Medicina Legale, sviluppatasi nella sua autonomia in ossequio alla necessità tutta moderna e civile di stabilire regole e metodi e di fornire specialisti ad una indagine professionale sempre più arricchita e potenziata dal progresso scientifico, essenzialmente versata sulla condizione umana dal concepimento alla fine della vita (Rescigno) e oltre, passando attraverso le categorie dello sviluppo somatico e mentale, della sessualità, della riproduzione, della malattia, della lesività, della inabilità, non poteva non assumere connotazioni e responsabilità socio-politiche ed etico-giuridiche oltre che meramente criminologiche di peculiare interesse forense (Barni).

In effetti la originale e interdisciplinare materia compare alla ribalta delle professioni sanitarie quando si inizia ad affrontare la multiforme congerie di aspetti ed a risolvere la fitta serie di problemi di natura “medico-legale” presentati da una umana convivenza sempre più attenta ed interessata alle implicazioni e correlazioni morali, sociali, economiche della umana convivenza.

Questo avvenne su larga scala solo dal principio del secolo sedicesimo, anche se analoghi approcci e simili spunti risultano reperibili in epoche remote presso culture indiane, egizie, greche, romane con inediti riferimenti deontologici e sessuologici, come nel caso dei mitici “libri di Mosè” (in cui si osa trattare temi come il pudore e la pederastia) o del famoso “giuramento di Ippocrate” (ancora in uso nelle corporazioni professionali mediche), con tutti i limiti della scarsa o nulla scientificità delle conoscenze mediche e sanitarie di epoche soggette a leggende più che a leggi.

Quattro secoli di presenza nella formazione medica, nell’arengo giudiziario e nella prassi peritale si dipartono dall’opera di Ingrassia (1510-1580), medico siciliano anticipatore illuminato di moderne acquisizioni di metodologia nelle relazioni redatte su incarico di magistrati, di determinazione della primogenitura nei parti plurigemellari, degli aspetti medico-legali delle mutilazioni e delle ferite, delle drammatiche questioni correlate alla tortura giudiziaria, e di Zacchia (1584-1659), archiatra pontificio autore di nove volumi in latino, il primo pubblicato nel 1621 ed il nono nel 1651, prima trattazione monografica di ogni tema correlato a vita, salute e ambiente (gravidanza, morte, lesioni, patologie psichiche, simulazioni di malattie, indagini sui miracoli).

Ingrassia e Zacchia, insieme a Codronchi e Fedele, costituiscono le quattro pietre miliari per i futuri moderni studi medico-legali e per ogni successiva speculazione nonché sperimentazione.

Zacchia seppe indurre un assetto dottrinario «definito» alle questioni medico-legali indicando termini e potestà dell’accertamento tecnico a fini forensi e della epicrisi specialistica (“*De rebus medicis sub specie juris*”) e dettò norme esecutive e suggestioni deduttive per lo studio del cadavere e della lesività sul vivente, che finirono con il generare, dalla prevalente matrice italiana, un presidio culturale, sperimentale, processuale di insostituibile essenzialità in ogni clima evoluto di giustizia, in quanto capace di trarre prove, evidenze, traducendole in certezze causali, dalla materia biologica, per sua natura assolutamente ribelle a uniformità semantiche, ad esasperazioni schematiche e ad interpretazioni dogmatiche e pertanto sollecitatrice di incessanti e progressivi impegni tecnici (sempre più raffinati quanto impone la progressione conoscitiva) e di una parallela capacità di giudizio tutta permeata dalla conoscenza delle categorie e delle aspettative del Diritto moderno.

## **La Medicina Legale dell'età contemporanea.**

Nella seconda metà del XIX secolo la Scuola Positiva, grazie soprattutto allo straordinario impegno di Cesare Lombroso (1835-1909), estendeva, pur con censurabili aberrazioni, la metodologia della ricerca di evidenze oggettive alla patologia mentale, dell'aberrazione sessuale, della «pazzia morale», come matrici biologiche del crimine, anticipando così di un secolo le conferme microscopiche, endocrinologiche e infine genetiche necessarie alla esecuzione di indagini e formulazione di diagnosi criminologiche: nel 1897 era presidente della neonata Associazione Italiana di Medicina Legale, dal 1947 Società Italiana di Medicina Legale (Baima Bollone).

Il successivo premere di nuove tensioni etiche emergenti dalle tragiche disarmonie sociali, dalla devastante falcidia delle malattie infettive, carenziali e professionali, dall'ansia per una effettiva libertà dal bisogno, cui dettero speranza e senso morale la dottrina sociale della Chiesa oltre alla forza dei movimenti operai (produttivi oltre che di esaltanti contributi di giustizia anche di nuove tirannie), risvegliavano anche in ambito medico vocazioni e disponibilità pubblicistiche, che trovavano nella Medicina Legale italiana e nel suo «metodo» un formidabile interprete ed un abile incisore nella teoria di complesse costruzioni dottrinarie e nella prassi di ardue attività peritali.

La Medicina Legale italiana si qualificava diversificandosi da consorelle anglosassoni e nordeuropee rimaste a presidiare la fucina di funzioni criminologico-forensi, traducendosi in sensibile stazione ricevente di stimolazioni sociali, in opificio operoso di soluzioni e valutazioni in quell'ambito assicurativo, assistenziale, pensionistico, pubblicistico presente là dove la società organizzata recluta paradigmi scientifici e apprezzamenti tecnici equi e controllabili, necessari a previsioni normative e pulsioni etiche correlate ai substrati biologici psicofisici della persona.

E analogamente è occorso sempre in ambito di medicina pubblica, quando si è resa necessaria la collaborazione del medico all'affermazione e al soddisfacimento di esigenze umane che non sono soltanto quelle protettive della salute e della vita di ciascuna persona (anch'esse peraltro esperibili nel rispetto dei Diritti fondamentali dell'individuo alla riservatezza, alla libertà, alla dignità, ecc.), ma anche quelle proprie di una Difesa Sociale sempre più attenta e matura contro i delitti e le disuguaglianze, contribuendo alla edificazione di sistemi sociosanitari sempre più ispirati alla efficienza, alla qualità, alla sicurezza, alla eticità, all'umano benessere, al civile progresso...

Le regole giuridiche e in primo luogo quelle penali e quelle afferenti al Diritto Sanitario (dalla tutela del segreto medico all'obbligo di referto, di denunce delle malattie infettive e diffuse, di certificazione, fino alle questioni inerenti la sperimentazione umana), che valorizzavano ed esasperavano l'iniziale Deontologia Medica, prodotto anche di una Medicina Giuridica di ispirazione pastorale (Tettamanzi), hanno slatinizzato la prevalente essenza pubblicistica della Medicina Legale italiana, che ha saputo rendersi sensibile più di ogni altra disciplina medica alle raccomandazioni sovranazionali d'indole bioetica relative ai limiti della ricerca (sentenza di Norimberga) e alle grandi vulnerabilità globali quali colpiscono segnatamente il minore, la donna, il disabile, il diverso, il debole inteso anche in senso sociale, scolastico, sanitario, economico...

E così la disciplina medico-legale si trovò in condizioni di raccogliere il messaggio esaltante della Bioetica sorta dalla Filosofia Morale, come braccio secolare atto a denunciare e contrastare la pervasione della speculazione scientifica fin nelle più intime matrici biologiche della Vita attraverso una Bioetica appassionata ai temi di frontiera dell'essere e del divenire dell'Uomo, ma interessata anche ai problemi del quotidiano (Berlinguer), inerenti salute, riservatezza, sicurezza, dignità, responsabilità, autopsia (Pomara e Fineschi) in simbiotico confronto con la Medicina Legale.

Alla disciplina medico-legale veniva così ad afferire la «Bioetica» nella sua espressione universitaria didattico-scientifica a livello di corsi di laurea (in medicina e chirurgia, in odontoiatria, in scienze infermieristiche), nonché delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca.

Il Medico Legale contribuiva a dare sostanza accertativa e prudenza collaborativa alla composizione e al lavoro dei Comitati Etici, delle commissioni di Bioetica, a partire dal Comitato Nazionale di Bioetica ai Comitati Etici Locali ed a quelli per la sperimentazione dei farmaci.

## Medicina Legale e Bioetica.

Medicina Legale e Bioetica, nel solco e nel quadro del “documento di Erice”, hanno comunque plasmato in Italia la nuova Deontologia del Medico e degli altri esercenti le professioni sanitarie, ricreando nel professionista spazi di attenzione e di sensibilità per gli aspetti umanistici e morali essenziali quanto quelli tecnici nell’esercizio dell’arte sanitaria e permeando di saldezza giuridica e di significatività etica i nuovi codici deontologici del Medico (Codice di Deontologia Medica) e dell’Infermiere, da intendere ormai come Linee Guida idonee (come afferma la Corte Costituzionale), ben più di fredde leggi, al disegno della disciplina comportamentale, della responsabilità operativa fondata sulla Scienza e sulla Coscienza ed alla giurisdizione sanzionatoria confidata agli ordini (*in primis* dei medici) e ai rispettivi Collegi Professionali (Barni)...

La cornice giuridica della Deontologia non si limita ormai alle sole norme penali, civili, amministrative e sanitarie ma discende anche e sempre di più da direttive sovranazionali generali (come la Convenzione di Oviedo sui Diritti dell’Uomo e la Bioetica del Consiglio d’Europa ratificata dal Parlamento Italiano) e particolari (tossicodipendenze, sperimentazione dei farmaci, tutela della *privacy*, procreazione assistita, terapia del dolore, accertamento della morte).

La Deontologia ha fatto tesoro così di principi bioetici fondamentali trasformandoli nel codice di deontologia e affidandoli alla coscienza del medico (Barni):

- l’indipendenza e la dignità della professione sanitaria;
- l’imperativo della prestazione di assistenza;
- l’obbligo, di antico retaggio ippocratico, del segreto professionale e il dovere di rispettare la riservatezza;
- il trattamento (raccolta, rivelazione, trasmissione, elaborazione, assicurazione, utilizzazione a fini leciti dei dati personali identificativi e sensibili, inerenti cioè la salute e la vita sessuale);
- la corretta e legittima ispirazione scientifica del trattamento medico, cui sono estranei l’abusivismo, il ricorso a cure prive di fondamento, e, per contro, l’accanimento terapeutico;
- la doverosa sfida dell’aggiornamento;
- il rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti alla dignità, libertà, salute;
- lo scrupolo metodologico e ideologico (veridicità) nella certificazione e nella informazione richiesta dalle leggi;
- la particolare amorevole attenzione verso i minori, gli anziani, i disabili;
- il dovere di informare la persona assistita e di acquisirne il consenso avendo assoluto rispetto dell’autonomia del paziente nelle scelte diagnostiche terapeutiche;
- le astensioni da ogni forma di attività di aiuto al suicidio;
- la cura particolare dei malati terminali e gravemente sofferenti ispirata alla massima apertura nei confronti della leniterapia e della terapia del dolore;
- l’attenzione collaborativa al prelievo di organi a fini di trapianto;
- l’ottemperanza alle leggi in ambito di sessualità e riproduzione cui è peraltro opponibile l’obiezione di coscienza;
- l’osservanza delle regole di buona condotta clinica e di rispetto della integrità e della vita nella sperimentazione sull’Uomo e sull’animale;
- la condanna della tortura e dei trattamenti inumani e spregiativi della persona.

Ebbene, in questa profusione di regole deontologiche si sente vivissima l’ispirazione di una Bioetica del quotidiano arricchita dai principi della beneficenza, della autonomia, della giustizia.

Permangono resistenze anche istituzionali nei confronti del messaggio morale in ambito formativo, normativo, comportamentale, là dove anche insegnamenti e funzioni medico-legali finiscono con il divenire oggetto di indifferenza e di insofferenza nella illusione della dominanza di potestà materiali e tecnologiche e di un pragmatismo insensibile alla dignità dei valori umani.

## *Finis medicinae legalis?*

La Medicina Legale è e resta comunque fondamentale garante per la difesa dei significati della Biologia tanto nella dinamica del Diritto quanto nel richiamo della Scienza e della Professione al principio della persona quale definito dalla legge formale e dall'impegno morale.

La sua storia, il suo carattere scientifico e contestualmente deontologico e solidaristico definiscono la Medicina Legale quale espressione di una armonia possibile e praticabile tra Scienza, Diritto (espresso in primo luogo dalla Carta Costituzionale) e Morale, cui risulta essenziale l'accettazione consapevole e l'atteggiamento conforme nella assunzione da parte di ciascuno delle responsabilità eticamente e giuridicamente assolutamente ineludibili e inderogabili.

La disciplina che nello studio dei rischi multiformi e innumerevoli incombenti sulla vita umana trova una delle primarie peculiarità vive da qualche tempo l'alea di una parcellizzazione pericolosa per la propria identità e dignità (ridimensionamento dovuto alla Tabella XVIII, scomparsa degli "Istituti" universitari e comparsa di sottogruppi "forensi" di altre discipline) aggravata da una distribuzione semplificata di titoli specialistici e dalla non preclara tendenza ad attività medico-legali svolte da medici alla ricerca d'impiego o desiderosi di altre entrate: *"L'immissione degli istituti nelle strutture dipartimentali, la progressiva ospedalizzazione delle cliniche universitarie, che comporterà l'ospedalizzazione degli istituti di medicina legale, i costi sempre maggiori delle necessarie strumentazioni, la struttura giuridica della perizia sono tutti elementi che tendono a svuotare l'attività medico-legale universitaria del suo significato. Già ora la didattica prevista dalla Tabella XVIII degli studi medici prevede, quale momento essenziale, l'insegnamento della deontologia e poco altro. Quanto alle Scuole di specializzazione l'ammissione dei medici cosiddetti 'convenzionati', che lavorano presso enti previdenziali o altro, fa sì che questi medici ricevano un addestramento per così dire 'finalizzato', e incompleto. D'altra parte i programmi contenuti nei nuovi statuti delle scuole di specializzazione non possono essere seguiti perché, con qualche eccezione per alcuni grandi istituti, il materiale didattico è insufficiente e la casistica giudiziaria non può, in genere, essere affidata allo specializzando. Il pericolo maggiore che intravedo è tuttavia la frammentazione e la dispersione della disciplina. Sono sorti i gruppi degli Ematologi forensi, degli Psicopatologi forensi, degli Odontologi forensi, dei Patologi forensi, che la comune origine tiene ancora insieme. Ma sono sorti anche i gruppi degli Ortopedici legali e degli Oftalmologi forensi, che hanno origine clinica e che dunque tendono a situarsi al di fuori del tronco comune della Medicina legale, quale finora l'abbiamo concepita. Il pericolo è, come diceva De Robert, la 'finis medicinae legalis'..."* (Giusti, *Trattato di medicina legale e scienze affini*).

Sempre valido l'appello rivolto dal Giusti, appassionato autore del moderno trattato di medicina legale, alle varie associazioni medico-legali ed *in primis* alla Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA) per una adeguata riorganizzazione della materia sia all'interno dei corsi di studi medici e giuridici che nei vari ambiti operativi in coordinamento con i Ministeri interessati (Salute, Giustizia, Istruzione, Università, Interni, Difesa, Lavoro, Previdenza) a garanzia di una effettiva efficace espressione delle molteplici valenze culturali e sociali di una disciplina decisiva per la civile convivenza e la costruttiva crescita dei livelli di salute e sicurezza dei cittadini italiani (Giusti).

Riferimento prezioso per studenti, operatori, amministratori, legislatori che aspirano alla intelligente comprensione della disciplina il manuale di *"Medicina Legale e delle Assicurazioni"* di Norelli, Buccelli, Fineschi, che restituisce alla materia la fisionomia e l'autonomia di epoche gloriose scandite dal memorabile testo di Canuto e Tovo in un armonioso divenire e progredire nei vari ambiti che necessitano di complete conoscenze e consapevoli comportamenti medico-legali, dalla deontologia alla tanatologia, dalla patologia forense al sopralluogo giudiziario, dalla perizia alla consulenza, dal consenso informato alla responsabilità professionale, dalla sessuologia alla criminologia fino alla tossicologia e alla genetica forensi e alle assicurazioni sociali e private... *"...per la rifinitura di quel ponte tra la Biologia e il Diritto che è il presupposto essenziale della nostra Disciplina..."*... (Norelli, Buccelli, Fineschi, *Medicina Legale e delle Assicurazioni*)...

## Bibliografia.

- BAIMA BOLLONE P. L., *Cesare Lombroso ovvero il principio della irresponsabilità*, SEI, Torino 1991;
- BARNI M., *Consulenza medico-legale e responsabilità medica*, Giuffrè, Milano 2002;
- BARNI M., *Diritti-doveri. Responsabilità del medico. Dalla bioetica al biodiritto*, Giuffrè, Milano 1999;
- BARNI M., *Il rapporto di causalità materiale in medicina legale*, Giuffrè, Milano 1991;
- BERLINGUER G., *Bioetica quotidiana*, Giunti, Firenze 2000;
- BIONDI C., *L'incapacità di lavoro*, UTET, Torino 1932;
- CANUTO G., TOVO S., *Medicina legale e delle assicurazioni*, Piccin, Padova 1996;
- CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione per la protezione dei diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina*, Oviedo, 4 aprile 1997, ratificato con Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 145;
- DE ROBERT L., *Histoire de la Médecine Légale*, Zacchia, 48, p. 1, 161, 341, 533, 1973;
- Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, *Attuazione della direttiva 2001/20/ CE relativa alla applicazione della buona pratica clinica nell'esercizio della sperimentazione clinica dei farmaci*, in G. U. 9 agosto 2003;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, in G. U. 17 marzo 2003, n. 174;
- FINESCHI V., *Cartella clinica*, Guida della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, CGEMS, Torino 2010;
- FINESCHI V., *Il codice di deontologia medica*, Giuffrè, Milano, 1996;
- FINESCHI V., *Metodologia peritale: la tecnologia dell'umiltà di offrire unicamente evidenze qualitative*, Riv. It. Med. Leg., 4-5, 2010;
- FINESCHI V., TURILLAZZI E., *Responsabilità professionale medica, incertezza del sapere scientifico e valutazione medico-legale: necessità di una aggiornata metodologia*, Riv. It. Med. Leg., 1, 2003;
- FNOMCeO, *Codice di Deontologia Medica*, 3 ottobre 1998;
- GIUSTI G., *Tra biologia e diritto*, in *Trattato di medicina legale e scienze affini*, vol. I, p. 1, CEDAM, Padova 1998;
- INGRASSIA A. F., *Methodus dandi relationes pro mutilatis, torquendis aut a tortura excusandis*, Curcio, Catania 1914;
- INGRASSIA A. F., *Iatropologia. Liber quo multa adversus barbaros Medicos disputantur*, Grifio, Venezia 1544;
- INGRASSIA A. F., *In Galeni librum de ossibus doctissima et expectatissima commentaria*, Baptistae Maringhi, Palermo 1603;
- LOMBROSO C., *Delitto, genio, follia*, Bollati Boringhieri, Torino 2000;
- LORÉ C., *Libretto sanitario e cartella clinica*, Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014;
- LORÉ C., *Medicina Diritto Comunicazione*, Giuffrè, Milano 2005;
- LORÉ C., *Protocolli terapeutici e linee guida*, Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2016;
- LORÉ C., *Scienze Medico-Legali Sociali e Forensi*, Giuffrè, Milano 2012;
- LORÉ C., *Tra Scienza e Società*, Giuffrè, Milano 2008;
- NORELLI G. A., BUCCELLI C., FINESCHI V., *Medicina Legale e delle Assicurazioni*, Piccin, Padova 2009;
- PALMIERI V. M., *Medicina forense*, Morano, Napoli 1965;
- POMARA C., FINESCHI V., *Manuale-Atlante di Tecnica Autoptica Forense*, Piccin, Padova 2007;
- RESCIGNO P., *La fine della vita umana*, Rivista di Diritto Civile, I, p. 634, 1982;
- TETTAMANZI D., *Nuova bioetica cristiana*, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2000;
- ZACCHIA P., *Quaestiones medico-legales*, Ioannis Piot, Avignon 1655.